



OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA (ex art. 1 comma 2 lett. b) L. 120/2020, come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021 – in deroga all'art. 36 comma 2 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.) PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD) PER 24 MESI – ANNI 2022/2024. CIG 91053314D7. Verbale della seduta del 5 aprile 2022 inerente alla verifica della documentazione amministrativa e all'ammissione dei concorrenti.

Dati afferenti la procedura: Determina a contrarre n. 393 del 21.02.2022

Responsabile Unico del Procedimento: dott.ssa Paola Garavelli, Direttore dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Arezzo, come stabilito dalla determinazione dirigenziale n. 356 del 15.02.2022.

Data di pubblicazione dell'indagine di mercato: 3 marzo 2022

Scadenza indagine di mercato: ore 10,00 del 18 marzo 2022

Operatori economici che hanno aderito all'indagine di mercato: 1) NASCE UN SORRISO SOC. COOP. SOCIALE; 2) Emmanuel Cooperativa Sociale; 3) Il Cigno Cooperativa Sociale Onlus 4) IL COLIBRI' SOCIETA' COOPERATIVA; 5) KOINE' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A ONLUS 6) KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE.; 7) Cooperativa Sociale Nuova Sair Onlus 8) COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ PROMOZIONE LAVORO; 9) I COLORI Società Cooperativa Sociale

Pubblicazione della procedura negoziata con invito ai suddetti operatori economici: 18 marzo 2022

Scadenza presentazione offerte: ore 9,00 del 5 aprile 2022

Offerte presentate nei termini:

- 1) Emmanuel Cooperativa Sociale, con sede legale in Napoli (NA), 80143 Centro Direzionale di Napoli G1, C.F. e P.I. 07605901219
- 2) KOINE' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO A ONLUS, con sede legale in Arezzo (AR), 52100 VIALE DUCCIO DI BUONINSEGNA 8, C.F e P.I. 01421910512.

Prima seduta di gara (verifica documentazione amministrativa e dichiarazioni a corredo dell'offerta): 5 aprile 2022 ore 9,30 presso la sede del Progetto Centrale Unica Appalti.

Svolgimento della seduta:

Rilevato dalla ormai consolidata giurisprudenza (tra le altre: TAR Veneto, Sez. III, sent. n. 370, 3 marzo 2018, TAR Campania, sez. I sent. n. 725, 2 febbraio 2018, Consiglio di Stato, Sezione V, 21 novembre 2017 n. 5388;

Consiglio di Stato sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990; Consiglio di Stato, sez. III 3 ottobre 2016, n. 4050) e come specificato negli atti di gara, che nella procedura telematica non sussiste l'obbligo della seduta pubblica, atteso che la piattaforma elettronica assicura l'intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) e ogni operazione compiuta viene tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni, le operazioni di verifica della documentazione amministrativa sono svolte dal Rup in seduta riservata.

Sono presenti: Dott.ssa Paola Garavelli, in qualità di Rup e, in qualità di testimoni: Valentina Ricci, Servizio Welfare, Educazione e Servizi al Cittadino – Ufficio Servizi Sociali e Luca Cimbali, Progetto Centrale Unica Appalti, con funzioni di verbalizzazione della seduta medesima.

Il Rup procede all'apertura della documentazione amministrativa presentata nella piattaforma Start dai concorrenti Emmanuel Cooperativa Sociale e Koine' Cooperativa sociale di tipo a Onlus.

Per quanto riguarda la documentazione presentata da Cooperativa Sociale Emmanuel (P.I. 07605901219), il Rup, esaminate le dichiarazioni rese nel Documento Unico di Gara Europeo (DGUE), rileva che la concorrente non possiede i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-economica, espressamente richiesti nella documentazione di gara (Punto 6 lett. C) e D) della Lettera d'Invito).

A tal proposito, la Cooperativa Sociale Emmanuel dichiara, nella parte IV SEZ. B del DGUE, di possedere capacità economica finanziaria – ex art. 83 comma 1 lett. B) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. – inferiore a quella minima richiesta per la partecipazione alla procedura negoziata (*“il concorrente dovrà dimostrare un fatturato minimo annuo, conseguito in almeno uno degli ultimi tre esercizi precedenti a quello di pubblicazione del bando di gara del presente servizio (o 2019 o 2020 o 2021), per servizi rivolti ad anziani/disabili/soggetti fragili, non inferiore a € 540.000,00 IVA esclusa”* cfr. punto 6 lett. C) della Lettera d'Invito).

Inoltre, la concorrente dichiara, nella parte IV SEZ. C del DGUE, di possedere capacità tecniche professionali – ex art. 83 comma 1 lett. C) D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. – inferiori a quelle minime richieste per la partecipazione alla procedura negoziata (*“aver gestito negli ultimi tre esercizi precedenti alla pubblicazione dell'avviso di gara (2019/2020/2021) del presente servizi analoghi (...) a quelli oggetto di gara di importo medio annuo non inferiore ad € 500.000,00 IVA esclusa”* cfr. punto 6 lett. D) della Lettera d'Invito).

Tenuto conto che:

- nella documentazione di gara è chiarito che *“il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara”* (cfr. punto 11 Lettere d'Invito);
- l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nella recente delibera 08 settembre 2021 n. 605 ha ricordato che il Consiglio di Stato si è espresso più volte in merito ai *“limiti rigorosamente determinati”* entro cui trova applicazione l'istituto del soccorso istruttorio, il quale non deve ledere il principio della par condicio, rimettendo in termini un concorrente al fine di sanare una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso dei requisiti di partecipazione (Cons. Stato Sez. III, sent. 22 maggio 2019, n. 3331). Infatti, continua ANAC richiamando la giurisprudenza di merito oltremodo pacifica a riguardo, una *“dimenticanza”* nella presentazione della documentazione non è un mero errore materiale o refuso, (dovendosi intendere tale la svista o la disattenzione nella redazione dell'offerta emergente ictu oculi dai documenti: cfr. Cons. Stato, Sez. V, Sent. 23 marzo 2017, n. 1320), bensì un errore del quale il concorrente deve sopportare le conseguenze per il generale principio dell'autoresponsabilità (Cons. Stato, Sez. V, sent. 4 giugno 2020, n. 3506)

- il Consiglio di Stato ha precisato a più riprese che *“il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui confligge con il principio generale dell’autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, con la conseguenza che in presenza di una previsione chiara e dell’inosservanza di questa da parte di un concorrente, l’invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando”* (Cons. Stato, Sez. III, sent. 28 novembre 2018, n. 6752; Cons. Stato, Sez. III, sent. 22 maggio 2019, n. 3331);

Il Rup, pertanto, considerato quanto sopra e rilevato che la Cooperativa Sociale Emmanuel non possiede i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-economica, espressamente richiesti nella documentazione di gara (Punto 6 lett. C) e D) della Lettera d'Invito), ritiene di dover procedere con l'esclusione della concorrente medesima.

Per quanto riguarda il concorrente Koinè Cooperativa Sociale di tipo A ONLUS (C.F. 01421910512 - P.I. 01421910512), il Rup verifica la regolarità della documentazione amministrativa presentata nonché la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla *lex specialis* di gara. Il Rup propone, quindi, di ammettere alla procedura di gara il concorrente medesimo.

Alle ore 11,30 termina la seduta, di cui viene approvato e sottoscritto il presente verbale.

Paola Garavelli

Paola Garavelli

Valentina Ricci

Valentina Ricci

Luca Cimbali

Luca Cimbali

